



**REPUBBLICA ITALIANA**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia  
-Sezione staccata di Catania SECONDA SEZIONE adunato  
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori  
Magistrati:

**Dr. ITALO VITELLIO** Presidente

**Dr. GABRIELLA GUZZARDI** Cons., relatore

**Dr. FRANCESCO BRUNO** Ref.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del  
provvedimento che è stato impugnato - in via  
giurisdizionale - col ricorso **2765/2007** proposto da:  
XXXXXXXXXX XXXXX, rappresentato e difeso da **SCHININA'**  
**AVV. GIAMBATTISTA** con domicilio eletto in CATANIA  
CORSO SICILIA, 111 presso CAVALLARO AVV. AGATA M.  
PATRIZIA;

**contro**

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in CATANIA

VIA VECCHIA OGNINA, 149

presso la sua sede

COMMISS. NOM. MINIST. ELAB. TEST - LAUREA MEDICINA E CHIR.  
COMM. AMMISS. CORSO LAUREA IN MEDICINA C/O UNIVERS. CATANIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

e nei confronti di

XXXXXXXX XXXXXX

rappresentato e difeso da:

**CICERO AVV. GIUSEPPE**

con domicilio eletto in CATANIA

P.ZZA L. ARIOSTO, 25

presso la sua sede

e nei confronti di

XXXX XXXXXXXX

**per l'annullamento**

Della graduatoria approvata all'esito della selezione per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2007/08 presso l'Università di Catania e la mancata ammissione del ricorrente al predetto corso; di ogni atto presupposto e connesso tra cui l'avviso del 7/9/07 del MIUR di annullamento di due delle domande del questionario e la nota della Commissione del giorno 11/09/07.

**Visto** il ricorso introduttivo del giudizio;

**Visti** gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

**Vista** la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,

**Visto** l'atto di costituzione in giudizio di XXXXXXXX XXXXXX e del **MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**

**Udito** nella Camera di Consiglio del 05 Dicembre 2007 il relatore Cons. GABRIELLA GUZZARDI

**Uditi** gli avvocati come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;

Rilevato che il ricorso si presenta prima facie infondato, con riferimento alle deduzioni formulate avverso l'annullamento dei quesiti n. 71 e 79 operato dal Ministero intimato, con la conseguente carenza di interesse al preteso annullamento del quesito n. 14, posto che anche ove il ricorso si ritenesse in parte qua fondato, il punteggio che il ricorrente conseguirebbe non sarebbe atto ad includerlo tra gli ammessi alla iscrizione universitaria.

**Ritenuto che pertanto** non sussistono i presupposti per cui non va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopradescritta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sez.2°) Rigetta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.

**Alle spese** anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CATANIA, li 5 dicembre 2007

**L'ESTENSORE**

Dott.ssa Gabriella Guzzardi

**IL PRESIDENTE**

Dott. Italo Vitellio

Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2007